

INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI, DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI N. 86 DEL 26 MAGGIO 2009.

Premessa.

Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 26 maggio 2009 n. 86, è la figura professionale che collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore.

L'Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome adottato in Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012 definisce lo standard professionale e formativo del Tecnico del restauro di beni culturali di cui all'art.2, comma 2, del DM del 26 maggio 2009, n. 86, dettando gli elementi minimi comuni condivisi per l'organizzazione dei relativi corsi di formazione.

Con il presente atto la Regione Toscana definisce le modalità di realizzazione dei corsi di formazione per Tecnico del restauro di beni culturali, ai sensi del D.m. 86/2009 ed in coerenza con l'Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2012.

1. Soggetti attuatori dei percorsi formativi.

Ai fini della realizzazione dell'attività formativa questa è erogata dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17, lett. b) della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

2. Requisiti di accesso al percorso formativo.

Per accedere al percorso formativo è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di qualifica almeno triennale anche del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

L'accesso al percorso formativo può essere preceduto da un'attività di orientamento finalizzata ad una proficua partecipazione alla formazione e all'esercizio della professione.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

E' indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti ai corsi abbiano una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).

Coloro che non possiedano tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un percorso di apprendimento della lingua italiana. Le conoscenze linguistiche devono essere eventualmente verificate attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'organismo formativo.

3. Articolazione del percorso formativo.

Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 maggio 2009 n. 86, è la figura professionale che collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore.

Il tecnico del restauro di beni culturali si occupa delle seguenti Area di Attività nell'ambito dell'intero processo di lavoro, così come individuate nell'Accordo Stato Regioni del 25.7.12:

- 1) Studio Preliminare del bene e del contesto
- 2) Realizzazione dell'intervento
- 3) Documentazione e archiviazione
- 4) Gestione dell'ambiente di lavoro e movimentazione del bene

Per le tipologie di beni su cui opera il tecnico del restauro di beni culturali, è opportuno tenere presente l'allegato B sezione II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137*" e ss.mm.ii. che, rispetto alla qualifica del restauratore di beni culturali, elenca i seguenti settori di competenza:

- 1) Materiali lapidei, musivi e derivati
- 2) Superfici decorate dell'architettura
- 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
- 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
- 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
- 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
- 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
- 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
- 9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenei
- 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
- 11) Strumenti musicali
- 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

La progettazione dei percorsi deve avvenire in conformità allo standard formativo individuato nella presente delibera e nei successivi decreti attuativi, declinato in relazione a ciascuna tipologia di bene come sopra individuata.

Il Settore Formazione e Orientamento provvede alla redazione della scheda del percorso formativo di Tecnico del Restauro di beni culturali ai sensi del D.m. n. 86/2009, al fine dell'inserimento nel Repertorio regionale dei Profili Professionali - sezione riservata ai percorsi formativi "dovuti per legge", secondo quanto stabilito nell'Accordo adottato dalla Conferenza Stato- Regioni il 25.7.2012.

4. Durata.

Il corso di formazione per Tecnico di Restauro di beni culturali ha una durata complessiva non inferiore a 2700 ore, articolate in tre annualità.

Almeno il 60% deve essere dedicato ad attività pratiche, quali laboratorio, cantiere o altro, tra le quali è ricompreso lo stage nella misura minima di almeno il 30% del percorso.

Una percentuale non inferiore al 60% delle attività tecnico didattiche dell'intero percorso deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

5. Riconoscimento di crediti.

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i).

Per coloro che sono in possesso di attestato di qualifica di tecnico qualificato in restauro a seguito della frequenza di un corso biennale organizzato prima dell'approvazione della presente delibera, riguardante la stessa tipologia di bene, è possibile riconoscere crediti formativi con conseguente riduzione della durata del percorso, sulla base delle competenze comunque maturate dall'interessato, per un monte ore non superiore al 70% del monte ore complessivo del profilo professionale.

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

6. Docenti e requisiti per le dotazioni dei laboratori.

I soggetti attuatori dei percorsi formativi devono essere in possesso dei requisiti per le dotazioni dei laboratori di restauro e dei requisiti del corpo docente per le discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio/cantiere previsti dagli Allegati B e B1 dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012.

7. Certificazione degli esiti.

Al termine del corso sono ammessi alla prova di verifica finale coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore di formazione previste.

La prova d'esame finale è finalizzata a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste nello standard professionale e sviluppate nel percorso formativo. Essa deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

La prova finale è costituita da una prova scritta, da una prova orale e da una prova pratica.

L'esame si svolge ai sensi della L.r. 32/02 e del relativo regolamento attuativo adottato con Dpgr 47/R del 2003, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" della DGR n.532 del 26\06\2009 e s.m.i.

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato un attestato di qualifica professionale di "*Tecnico del Restauro di beni culturali*" ai sensi del DM n. 86/2009 con l'indicazione dell'indirizzo specifico di riferimento del percorso.

Tale attestazione è valida su tutto il territorio nazionale e consente l'iscrizione nell'Elenco nazionale dei Tecnici del Restauro di beni culturali redatto a livello nazionale dal Ministero dei beni culturali.

8. Commissione d'esame.

La commissione d'esame, ai sensi dell'art. 66 decies del Regolamento n. 47/R del 8.8.2003 e

s.m.i. e della Dgr 532 del 2009 e s.m.i (par. B.5.4.2.), è così composta:

- Presidente (individuato dall'Amministrazione competente);
- Due esperti di settore, nominati dall'Amministrazione, uno dei quali deve essere un rappresentante delle Soprintendenze operante nel territorio di riferimento;
- Un componente designato dall'organismo di formazione (una delle risorse professionali dell'organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo).

9. Corsi di formazione in essere.

In relazione ai corsi di qualificazione in restauro iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della presente delibera, si osservano le seguenti modalità di gestione:

- I corsi di formazione relativi ai profili professionali di "**tecnico qualificato**" per coloro che frequentano il **primo anno** devono essere riprogettati nei contenuti e nel monte orario ed adeguati secondo quanto previsto dalla presente delibera e dai successivi atti attuativi.
- I corsi di formazione relativi ai profili professionali di "**tecnico qualificato**" per coloro che frequentano il **secondo anno** continuano a svolgersi secondo la normativa previgente. Con riguardo a tali percorsi resta salva la possibilità da parte dei soggetti attuatori di riprogettare gli stessi nei contenuti e nel monte orario ed adeguarli secondo quanto previsto dalla presente delibera e dai successivi atti attuativi, prevedendo il riconoscimento di crediti in ingresso in relazione alle ore già svolte dagli allievi.
- I corsi di formazione relativi ai profili professionali di "**Tecnico Esperto**" continuano a svolgersi secondo la normativa previgente. Con riguardo a tali percorsi resta salva la possibilità da parte dei soggetti attuatori di riprogettare gli stessi nei contenuti e nel monte orario ed adeguarli secondo quanto previsto dalla presente delibera e dai successivi atti attuativi, prevedendo il riconoscimento di crediti in ingresso in relazione alle ore già svolte dagli allievi.

Per quanto riguarda i corsi di formazione relativi ai profili professionali di "Tecnico qualificato" e "Tecnico Esperto" in restauro non ancora avviati, ma che hanno già ottenuto il riconoscimento dell'Amministrazione Provinciale, devono essere riprogettati nei contenuti e nel monte orario ed adeguati secondo quanto previsto dalla presente delibera e dai successivi atti attuativi.

Le domande di riconoscimento dei corsi di formazione in restauro, il cui iter procedurale non è ancora concluso, possono ottenere il riconoscimento solo se i contenuti dei corsi sono progettati conformemente a quanto previsto dal presente atto e dai successivi atti attuativi.

10. Rinvio all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012.

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia a quanto contenuto nell'Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome per la definizione dello standard professionale e formativo del Tecnico del Restauro di Beni Culturali di cui al Dm 86/09 adottato in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 25 luglio 2012.